

REGOLAMENTO (CEE) N. 775/88 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 1988****che rettifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 744/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1807/87⁽⁴⁾, ha istituito un regime di vendita a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato; che con l'ultima modifica è stato sostituito il testo del secondo comma del paragrafo 4 dell'articolo 2; che, contrariamente alla volontà manifestata dal comitato di gestione, il testo che ne è risultato non contiene più la deroga prevista dal regolamento (CEE) n. 1325/86 della Commissione⁽⁵⁾; che è pertanto necessario rettificare il testo del citato articolo, reinserendovi la deroga di cui sopra con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1807/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

All'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3143/85 è inserito il seguente terzo comma:

«Tuttavia, previo accordo dell'organismo competente, la totalità del burro concentrato può essere imballata per essere commercializzata in un'azienda diversa da quella indicata nel contratto di vendita».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 30 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 117 del 6. 5. 1986, pag. 14.